



# **Guida brevetto invenzione**

## **Uffici Brevetti**

**Camere di Commercio dell'Emilia Romagna**

## INDICE

### INFORMAZIONI GENERALI

1. Cos'è un'invenzione.....	pag.....	1
2. Segretezza e accessibilità al pubblico delle domande.....	pag.....	3
3. Diritti di brevetto.....	pag.....	4
4. L'importanza delle date.....	pag.....	4
5. Invenzioni dei dipendenti.....	pag.....	5
6. Durata del brevetto.....	pag.....	6
7. Validità della brevettazione nella Repubblica di San Marino.....	pag.....	6
8. Rivendicazione di priorità di precedenti depositi.....	pag.....	6
9. Brevettazione alternativa.....	pag.....	7
10. Ricerca preliminare di anteriorità.....	pag.....	8
11. Ricerca di anteriorità sui brevetti italiani.....	pag.....	11
12. Procedura di esame del brevetto in Italia.....	pag.....	12

### ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO

1. Come ottenere un brevetto di invenzione industriale.....	pag.....	13
2. Modalità di deposito.....	pag.....	13
3. Documentazione da presentare.....	pag.....	14
4. Allegati alla Domanda.....	pag.....	14
5. Costi per il deposito.....	pag.....	19
6. Diritti per mantenere in vita il brevetto.....	pag.....	20

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

### 1.1 COS'E' UN'INVENZIONE

L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale e tale da apportare progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti.

Più precisamente, possono costituire oggetto di brevetto, le invenzioni che presentano i requisiti di novità, attività inventiva, industrialità e liceità:

- **novità:** <sup>1</sup>un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica; lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Non è esclusa la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione;
- **attività inventiva:** <sup>2</sup>un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
- **applicazione industriale:** <sup>3</sup>un'invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola;
- **liceità:** <sup>4</sup>non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

#### Non sono considerate invenzioni <sup>5</sup>:

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici, in quanto tali. E' invece brevettabile l'invenzione resa possibile grazie ad una scoperta, in quanto questa rappresenta una forma di applicazione pratica delle conoscenze, che porta ad un risultato tecnicamente utile e idoneo ad uno sfruttamento industriale, come richiesto dalla normativa di diritto industriale. Ad esempio, la semplice dimostrazione che l'idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l'applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produce energia utilizzando l'idrogeno è, viceversa, brevettabile;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali;

<sup>1</sup> dlgs. 30/2005, art. 46

<sup>2</sup> dlgs. 30/2005, art. 48

<sup>3</sup> dlgs. 30/2005, art. 49

<sup>4</sup> dlgs. 30/2005, art. 50

<sup>5</sup> dlgs. 30/2005, art. 45

- i programmi per elaboratore in quanto tali. Tuttavia, le invenzioni collegate al software possono essere brevettabili purché vi sia un effetto tecnico derivante dall'esecuzione del programma per elaboratore che vada al di là degli usuali effetti risultanti dall'esecuzione di un programma per computer. Si ha un effetto tecnico, per esempio, quando il software dirige tramite il computer un processo industriale o il funzionamento di una diversa apparecchiatura (ad es. un'apparecchiatura collegata ad un calcolatore per determinare i parametri di esposizione ottimale durante la radiografia). Il brevetto riguarda la struttura del programma, cioè gli aspetti funzionali e le idee alla base del programma. Per quanto riguarda invece la formulazione e la forma espressiva scelta per la descrizione, la forma di tutela prevista in Italia è il diritto di autore.
- le presentazioni di informazioni, in quanto tali.

Non sono altresì considerate invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

E' ammessa la brevettabilità dei prodotti chimici, farmaceutici o alimentari, dei procedimenti per la loro fabbricazione o dei procedimenti microbiologici e dei prodotti ottenuti con tali procedimenti.

## 1.2 SEGRETEZZA – ACCESSIBILITA' AL PUBBLICO DELLE DOMANDE

### Soggetti tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio<sup>6</sup>: \_

- Le Camere di Commercio, quali enti abilitati a ricevere i depositi delle domande di brevetto, sono tenute all'osservanza del segreto d'ufficio.
- Gli impiegati addetti all'Ufficio Italiano brevetti e marchi, non possono, nè direttamente, nè per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.
- Il consulente in proprietà industriale ha l'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 206 del codice di proprietà industriale e nei suoi confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale. Non può utilizzare e divulgare le informazioni ed i dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

### Segretezza delle domande di brevetto:

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi pone a disposizione del pubblico le domande di brevetto e i relativi allegati, dopo 18 mesi dalla data del deposito della domanda, salvo che il richiedente ne abbia richiesto l'anticipata accessibilità. In questo caso la domanda verrà resa accessibile dopo 90 giorni. Tale periodo, di segretezza obbligatoria, è necessario per la valutazione di utilità nazionale da parte del Ministero della Difesa. Gli ulteriori 15 mesi sono a beneficio del depositante, che potrà servirsene, ad esempio, per realizzare il prototipo del trovato.<sup>7</sup>

Il deposito diretto all'estero di domande di brevetto non è possibile senza autorizzazione, o prima di 90 giorni dal deposito in Italia, *solo se tali domande riguardano invenzioni che potrebbero essere utili per la difesa del Paese.*<sup>8</sup>

Al fine di ottenere l'autorizzazione per il deposito all'estero, è sufficiente il deposito di un riassunto della descrizione in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione ed una copia degli eventuali disegni. Trascorso il termine di 90 gg. dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

Particolare attenzione deve essere posta al periodo di segretezza, per eventuali ripercussioni su domande di brevetto europeo o internazionale, basate su domanda di brevetto italiano.

Potrebbe mettere a rischio l'accoglimento della domanda di brevetto estero, per mancanza di novità, la divulgazione e commercializzazione del trovato, da parte del titolare del brevetto italiano, *a meno che il deposito non venga effettuato entro i termini utili per rivendicare la priorità.*

<sup>6</sup> dlgs. 30/2005, art. 147

<sup>7</sup> dlgs. 30/2005, art. 53, co. 3

<sup>8</sup> dlgs. 30/2005, art. 198 "Procedure di segretazione militare"

### 1.3 DIRITTI DI BREVETTO <sup>9</sup>

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Pertanto *solo chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e le condizioni stabilite dalla legge* <sup>10</sup>. In particolare il titolare ha il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto oggetto del brevetto o, se oggetto del brevetto è un procedimento, di vietare ai terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

#### Tutela del titolo brevettuale:

Contro i terzi contraffattori il titolare di un brevetto, o il suo avente causa, può agire giudizialmente anche richiedendo specifici provvedimenti cautelari quali: descrizione, sequestro ed inibitoria.

In Italia è possibile avviare una causa di contraffazione anche se non si è ancora in possesso dell'attestato, purché venga concesso prima che i giudici si riuniscano per decidere.

#### Limiti territoriali del diritto di brevetto:

Il deposito effettuato in Italia è valido solo per la nazione italiana. Altri non potranno brevettare la medesima invenzione, nemmeno all'estero, poiché già compresa nello stato della tecnica, ma potranno liberamente sfruttarla e trarne profitto all'interno di Paesi diversi dall'Italia.

### 1.4 L'IMPORTANZA DELLE DATE

Data di accessibilità al pubblico: è la data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è posta a disposizione del pubblico, e cioè decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito, ovvero dopo 90 giorni, nel caso in cui il richiedente abbia dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico. Da tale data il brevetto esplica i suoi effetti e quindi è possibile ricorrere agli strumenti di tutela civile e penale previsti dalla legge perché è da tale momento che il brevetto diventa conoscibile e, di conseguenza, punibile la sua illecita riproduzione.

Data di deposito: segna il momento della nascita del diritto brevettuale ed anche il momento per stabilire la sussistenza del requisito della novità. Inoltre determina la priorità del diritto, tale data è

---

<sup>9</sup> dlgs. 30/2005, art. 66; art. 63, co. 2

<sup>10</sup> c.c. art. 2584. Diritto di esclusività.

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale [c.c. 2424, n. 4] ha il diritto esclusivo [c.c. 2563, 2569, 2577, 2592, 2593, 2598] di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [c.c. 2588, 2589]. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

rilevante per risolvere eventuali contenziosi. Il brevetto spetterà non al primo che è materialmente giunto all'invenzione, ma al primo che ha depositato la domanda.

Data di concessione: è la data in cui gli effetti del brevetto diventano definitivi, retroagendo alla data del deposito.

#### 1.5 INVENZIONI DEI DIPENDENTI <sup>11</sup>

1. Se l'invenzione industriale è stata fatta nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego in cui l'attività inventiva è esplicitamente prevista come oggetto del contratto ed è retribuita a tale scopo, la titolarità dell'invenzione e i diritti connessi appartengono al datore di lavoro.
2. Se l'invenzione è stata fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, ma non è prevista e stabilita una retribuzione a scopo di remunerazione dell'attività inventiva, la titolarità dell'invenzione e i diritti connessi appartengono al datore di lavoro il quale, però, qualora ottenga il brevetto, o utilizzi l'invenzione in regime di segretezza industriale, deve corrispondere all'inventore un equo premio.

In entrambi i casi è tuttavia necessario un rapporto di causalità tra invenzione e attività di lavoro subordinato, deve cioè esistere un netto rapporto tra l'attività svolta dal dipendente e l'invenzione, nel senso che il dipendente non avrebbe effettuato l'invenzione se non avesse lavorato nel campo in cui svolge la sua attività.

3. Se l'invenzione è occasionale, cioè realizzata al di fuori sia dell'orario lavorativo, sia dell'ambito delle mansioni del lavoratore, ma l'invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro, il dipendente ha il diritto di brevettare l'invenzione ma ha l'obbligo di comunicarlo al datore di lavoro e quest'ultimo ha la facoltà, entro tre mesi dalla comunicazione, di esercitare un diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, dietro corresponsione all'inventore dipendente di un canone o prezzo.
4. Nel caso in cui il contratto od il rapporto di lavoro o d'impiego intercorra con un'università od una pubblica amministrazione (avente, tra i suoi scopi istituzionali, finalità di ricerca), il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore, salvo il caso di ricerche finanziate, anche solo in parte, da soggetti privati.

---

<sup>11</sup> dlgs. 30/2005, art. 66; art. 64

## 1.6 DURATA DEL BREVETTO <sup>12</sup>

La durata del brevetto è di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

Se non vengono pagati i diritti annuali di mantenimento in vita, il brevetto decade.

## 1.7 VALIDITÀ DELLA BREVETTAZIONE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

In base alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939 un'invenzione brevettata in Italia gode di protezione anche all'interno della Repubblica e viceversa. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web dell'Ufficio brevetti della Repubblica di San Marino: [www.usbm.sm](http://www.usbm.sm)

## 1.8 RIVENDICAZIONE DI PRIORITÀ DI PRECEDENTI DEPOSITI <sup>13</sup>

Secondo le disposizioni della Convenzione Unione di Parigi <sup>14</sup>, chi abbia depositato una domanda di brevetto in uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia, che riconosce il diritto di priorità, ha un anno di tempo per depositare domande corrispondenti in altri Stati aderenti. Gli effetti di tali domande, per quello che riguarda la divulgazione ed anticipazione di altri brevetti, hanno decorrenza dalla data di deposito della prima domanda (priorità). In pratica, grazie a questa convenzione si hanno **dodici mesi** di tempo dalla data del primo deposito per depositare all'estero le domande corrispondenti.

L'istituto della priorità ha la funzione di consentire al richiedente di disporre di un "periodo di riflessione" durante il quale valutare l'ambito territoriale in cui ricercare effettivamente la tutela, evitando di dover depositare contemporaneamente le domande in tutti i Paesi di interesse attuale o potenziale, avendo comunque salvo il requisito della novità nei vari Paesi.

---

<sup>12</sup> dlgs. 30/2005, art. 66; art. 60

<sup>13</sup> dlgs. 30/2005, art. 4 "Priorità"; art. 169 "Rivendicazione di Priorità"

<sup>14</sup> Convenzione di Parigi

Art. 4 ...Chiunque avrà regolarmente depositato in uno dei paesi dell'Unione una domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di fabbrica o di commercio, o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri paesi, d'un diritto di priorità entro i termini sotto indicati.

B. – Di conseguenza, il deposito eseguito ulteriormente in uno degli altri paesi dell'Unione, prima della scadenza di detti termini, non potrà essere invalidato da fatti avvenuti nell'intervallo, come, in particolare, da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio, e tali fatti non potranno far nascere alcun diritto nei terzi, né alcun possesso personale. I diritti acquisiti dai terzi anteriormente alla data della prima domanda, che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in base alla legislazione interna di ciascun paese dell'Unione.

C. – I termini di priorità sopra menzionati saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilità, di sei mesi per i disegni o modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio.

La rivendicazione di priorità di una precedente domanda di brevetto presentata all'estero, secondo la Convenzione di Parigi, può essere fatta contestualmente al deposito di brevetto in Italia, indicando nel modulo di domanda gli estremi del primo deposito effettuato all'estero.

È necessario allegare inoltre la copia della domanda prioritaria, da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.

La rivendicazione di priorità può essere fatta anche con atto separato successivo, da presentarsi entro il termine di sedici mesi dalla data della domanda prioritaria, fermo restando il termine perentorio di dodici mesi per la presentazione della domanda di brevetto in Italia.

Particolare attenzione deve essere posta al periodo di segretezza a cui si vuole sottoporre il brevetto italiano, che venga utilizzato come base per la presentazione di un successivo brevetto europeo, entro il periodo di 12 mesi, utili per rivendicare la priorità.

È da notare infatti, che la rivendicazione della priorità di un precedente deposito, si riferisce alla *medesima invenzione*. Pertanto, se nella domanda di brevetto europeo vengono apportate modifiche o aggiunte, rispetto alla domanda italiana, di cui si richiede validamente la priorità, tali modifiche o aggiunte potrebbero non riscontrare il requisito della novità/attività inventiva, se precedentemente divulgate dal suo titolare.

**Priorità interna** <sup>15</sup>- Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

La priorità interna consente di esplicitare meglio elementi inventivi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità, senza incorrere nella retrodatazione della domanda di brevetto rispetto al momento in cui è stata realizzata l'invenzione, costituendo il secondo deposito, sul piano sostanziale, solo una più analitica descrizione di un'ideazione già compiuta all'atto del primo deposito.

#### 1.9 BREVETTAZIONE ALTERNATIVA <sup>16</sup>

Un brevetto Italiano può essere depositato come "invenzione industriale" oppure come "modello di utilità". Attraverso il modello di utilità ci si limita soltanto a migliorare l'efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente, mentre l'invenzione, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento. Un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe quindi essere

<sup>15</sup> dlgs. 30/2005, art. 47 – co. 3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

<sup>16</sup> dlgs. 30/2005, art. 84

oggetto di brevettazione per invenzione, mentre l'impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo potrebbe essere oggetto di un modello di utilità.

Un trovato che, pur presentando il requisito della novità, difetti di attività inventiva, non può essere tutelato come brevetto per invenzione, ma può trovare invece tutela come modello di utilità in virtù di una sua originalità sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego.

A volte la differenza tra le due forme di brevettazione può non essere evidente, così da risultare problematico decidere se presentare una domanda di invenzione o di modello di utilità.

Se l'interessato presenta una domanda di invenzione, mentre l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in fase di esame, ritiene che la stessa sia accoglibile solo come modello di utilità, invita l'interessato, assegnandogli un termine, a convertire la domanda di invenzione in modello di utilità, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se al momento del deposito sussistono dubbi in merito alla scelta del tipo di brevetto (invenzione o modello di utilità) è consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità.

I diritti di segreteria dovranno essere corrisposti per entrambi le domande.

#### 1.10 RICERCA PRELIMINARE DI ANTERIORITA'

Una ricerca accurata di anteriorità dei brevetti presentati in Italia, viene eseguita dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, che rilascia il "rapporto di ricerca". Tuttavia, prima di depositare una domanda di brevetto è consigliato effettuare una ricerca preliminare di anteriorità per verificare la novità del trovato, aumentando così la potenzialità di successo della domanda.

##### **Ricerche tramite i Consulenti in Proprietà Industriale.**

Per eseguire la ricerca preliminare di anteriorità è possibile rivolgersi a Consulenti in Proprietà Industriale che, oltre a consultare le banche dati pubbliche e gratuite, dispongono anche di banche dati a pagamento e di banche dati documentali, attraverso le quali vengono resi noti principi e procedimenti scientifici e tecnologici, che possono togliere novità all'invenzione.

L'elenco dei consulenti in proprietà industriale è disponibile sul sito: [www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

##### **Ricerche tramite gli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio**

Gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio della Regione Emilia Romagna offrono un servizio di ricerche di anteriorità a pagamento. Per ottenere informazioni sui costi e modalità di richiesta, è necessario consultare i rispettivi siti internet.

I risultati della ricerca sono sottoposti alla clausola di esclusione di responsabilità, in quanto la

ricerca effettuata non è da considerarsi esaustiva per varie ragioni, tra queste: l'esito dipende dalla strategia di ricerca, le banche dati potrebbero non essere aggiornate, non è possibile consultare la documentazione dei brevetti italiani prima del periodo di segretezza di 18 mesi dalla data della domanda. Inoltre l'esito della ricerca non ha valore legale, e non può essere presentato come prova in giudizio.

### **Ricerche effettuate dal richiedente sulle banche dati gratuite on line**

Chiunque sia interessato a depositare una domanda di brevetto può effettuare una ricerca preliminare di anteriorità consultando direttamente le banche dati istituzionali, disponibili gratuitamente su internet, tra cui le più rilevanti sono le seguenti:

UIBM – Brevetti Nazionali

<http://www.uibm.gov.it/uibm/dati>

La banca dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi fornisce solo dati bibliografici, cioè il nome del titolare, il titolo dell'invenzione, il numero di domanda o di brevetto, con relative date, mentre non consente di estrarre la documentazione brevettuale. La ricerca può essere fatta per nome del titolare del brevetto o per testo (parole contenute nel titolo dell'invenzione). La ricerca può essere limitata ad un periodo temporale. Inserendo il numero della classificazione internazionale IPC <http://www.wipo.int/classifications/ipc/>, è possibile richiedere le invenzioni che riguardano solo un determinato settore, però in questo caso la ricerca verrà effettuata solo tra i brevetti rilasciati, e non anche tra quelli allo stato di domanda.

Espacenet - Ufficio Europeo Brevetti

<http://worldwide.espacenet.com>

La banca dati contiene oltre 70 milioni di documenti da tutto il mondo, tra cui domande di brevetto internazionali (sigla WO), europee (sigla EP) e statunitensi (sigla US). La ricerca testuale viene effettuata in inglese, ricercando parole contenute nel titolo, oppure nel riassunto dell'invenzione. La ricerca può essere limitata ai soli brevetti depositati in un singolo Paese, inserendone la sigla nel campo "application number".

La ricerca può essere ulteriormente limitata ad uno specifico settore o tipo di prodotto, tramite la classificazione internazionale IPC

<http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc/>

Per la maggior parte dei brevetti è possibile estrarre la documentazione completa nella lingua della domanda di deposito (modulo di domanda, descrizione, rivendicazioni, disegni) e salvarla sul proprio pc.

#### Telemaco

Gli utenti registrati al sito <http://www.registroimprese.it/> che richiedono l'abilitazione a Telemaco, possono richiedere visure brevettuali, complete della documentazione presentata (descrizione dell'invenzione, rivendicazioni, disegni), a partire dall'anno 2006. La documentazione è sottoposta a segreto, e quindi non è resa accessibile, per i brevetti presentati negli ultimi 18 mesi.

### 1.11 RICERCA DI ANTERIORITA' SUI BREVETTI ITALIANI <sup>17</sup>

In seguito ad un accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, divenuto operativo a decorrere dal 1 luglio 2008, le domande di brevetto per invenzione industriale depositate in Italia, per le quali non è rivendicata la priorità estera od interna e che, quindi, costituiscono un deposito nazionale autonomo, vengono trasmesse all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) che effettuerà una ricerca di anteriorità, rilasciando un rapporto di ricerca.

Il rapporto di ricerca è accompagnato da opinioni scritte, che costituiscono un parere (con mero valore informativo) sulla brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda.

Attraverso il rapporto di ricerca il richiedente potrà valutare le probabilità che il brevetto italiano sia valido, e con quale forza, e le possibilità di ottenere validi brevetti all'estero. Anche in sede di contenzioso il giudice può essere indotto, salvo prova contraria, a ritenere che si sia in presenza di un brevetto valido, senza ricorrere, come succedeva in precedenza, ad una consulenza esterna per determinare la brevettabilità del trovato.

---

<sup>17</sup> Decreto Ministro Sviluppo Economico del 27/06/2008

## 1.12 PROCEDURA DI ESAME DELLA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE IN ITALIA

<p><b>DEPOSITO DELLA DOMANDA</b> ESAME FORMALE</p>	<p>L'Ufficio Italiano brevetti e marchi effettua un primo esame formale sulle domande ricevute. Qualora l'assenza dei requisiti di validità risulti assolutamente evidente in base alle stesse dichiarazioni o allegazioni del richiedente o per fatto notorio, l'UIBM informa il richiedente che la sua domanda non può essere assoggettata alla ricerca di anteriorità, concedendogli un termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto tale termine, qualora le osservazioni non vengano presentate o l'UIBM ritenga di non poterle accogliere, la domanda viene respinta in tutto o in parte.</p> <p>Se l'esame formale è superato, l'UIBM invia all'EPO la richiesta del rapporto di ricerca</p>
<p><b>RICHIESTA RAPPORTO DI RICERCA</b> entro 5 mesi dalla data della domanda</p> <p><b>REDAZIONE DEL RAPPORTO DI RICERCA</b> entro 9 mesi dalla data della domanda</p> <p><b>TRASMISSIONE DEL RAPPORTO DI RICERCA</b> all'interessato con lettera di accompagnamento del Ministero Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro 10 mesi dalla data della domanda</p>	<p>Il rapporto di ricerca, redatto dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) è accompagnato da opinioni scritte, che costituiscono un parere (con mero valore informativo) sulla brevettabilità dell'invenzione oggetto della domanda.</p> <p>la comunicazione ministeriale fissa un termine improrogabile per replicare, se del caso, ai contenuti della Opinione di Brevettabilità. Se l'opinione di brevettabilità è negativa, o parzialmente negativa, è possibile, per esempio, modificare il testo della domanda di brevetto o limitare le rivendicazioni. Qualora non si condivida l'opinione negativa dell'Epo, è possibile non modificare la domanda, giustificandone i motivi.</p> <p>Durante la procedura d'esame il contenuto del brevetto può essere ristretto, limitato, ma non può essere mai ampliato rispetto al contenuto originale come depositato</p> <p>(il termine assegnato dal Ministero per la risposta è di 5 mesi dalla pubblicazione della domanda di brevetto italiano, circa 23 mesi dal deposito)</p>
<p><b>ESTENSIONE ALL'ESTERO</b> Priorità 12 mesi dalla data della domanda</p> <p><b>ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO</b> 18 mesi dalla data della domanda (può essere anticipata)</p> <p><b>ESAME SOSTANZIALE</b> 23 mesi dalla data del deposito della domanda</p>	<p>Nel caso in cui il titolare del brevetto decida di estendere la protezione all'estero del brevetto italiano, presentando una domanda di brevetto europeo o internazionale</p> <p>Pubblicazione da parte dell'UIBM della domanda di invenzione con relativi allegati</p> <p>Dopo la pubblicazione della domanda, l'UIBM provvede all'esame della stessa, sulla base del rapporto di ricerca e delle eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni e al testo dal richiedente, e rilascia il brevetto.</p> <p>Se invece ritiene che il brevetto non possa essere concesso, emette una lettera di rifiuto motivata, concedendo il termine di due mesi per presentare osservazioni. Scaduto tale termine, qualora le osservazioni non vengano presentate o l'UIBM ritenga di non poterle accogliere, la domanda è respinta in tutto o in parte. Contro la decisione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal suo ricevimento, alla Commissione dei ricorsi.</p>

## 2. ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO

### 2.1 COME OTTENERE UN BREVETTO DI INVENZIONE INDUSTRIALE

Per ottenere un brevetto di invenzione industriale in Italia, è necessario presentare la relativa domanda presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di una qualunque delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, situate sul territorio nazionale, a prescindere dalla sede o residenza del depositante, che provvederà al successivo inoltro all'UIBM.

### 2.2 MODALITÀ DI DEPOSITO

La domanda può essere presentata dal richiedente, o tramite un suo rappresentante munito di lettera d'incarico o Procura.

L'incarico può essere conferito soltanto ad un Mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o a un Avvocato iscritto all'Albo Professionale.

Il deposito della domanda presso la Camera di Commercio può essere effettuato anche da persona diversa dal richiedente, che firmerà il modulo di domanda quale depositante.

Il deposito può avvenire in **modalità cartacea**, utilizzando il modulo di domanda in formato compilabile. Il modulo di domanda dovrà essere stampato, firmato e consegnato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio, unitamente agli allegati previsti.

In alternativa al deposito cartaceo, è operativa la procedura di **trasmissione per via telematica** delle domande di brevetto per invenzione industriale direttamente dal sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Decreto Ministero dello sviluppo economico 26 gennaio 2015

## 2.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

### 1. Modulo di domanda

Compilato secondo le istruzioni ministeriali.

Non sono accettati moduli compilati a mano, pertanto il modulo potrà essere scaricato dal sito internet della Camera di Commercio, compilato direttamente al computer e successivamente stampato. In alternativa la compilazione dovrà essere eseguita con macchina da scrivere.

La domanda può essere presentata dal richiedente, o tramite un suo rappresentante munito di lettera d'incarico o Procura.

Il modulo ha 3 varianti: una per il privato che deposita personalmente (richiedente), una per chi si fa assistere da un avvocato iscritto all'Albo Professionale (modulo per rappresentante), e una per i mandatari iscritti all'Ordine.

Occorre scegliere il modulo adatto, compilarlo a computer e stamparlo su pagine singole (no fronte retro). Se i campi previsti sul modulo non sono sufficienti, è possibile allegare dei fogli aggiuntivi.

Il deposito della domanda firmata c/o la CCIAA può essere effettuato anche da persona diversa dal richiedente, che firmerà il documento quale depositante. Non occorre delega.

## 2.4 ALLEGATI ALLA DOMANDA

### Istruzioni di carattere generale <sup>1</sup>:

Ciascun allegato deve essere redatto come documento autonomo, anche se la numerazione delle pagine deve essere consecutiva.

La documentazione deve essere dattiloscritta o compilata a mezzo computer con inchiostro nero, su una sola facciata di un foglio di carta bianca formato A4 (cm 21x29,7), lasciando un margine inferiore e superiore, a sinistra e a destra di almeno 2,5 cm, nonché uno spazio tra righe tale da consentire le correzioni interlineari. I testi devono essere scritti con interlinea 1 ½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad un'altezza minima di 0,21 cm.

I fogli, di non più di 25 righe di scrittura, devono essere riuniti in un fascicolo e *siglati dal richiedente o dal mandatario; sull'ultimo foglio gli stessi dovranno apporre le loro firme.*

### 2. Riassunto

Deve recare un'intestazione contenente il titolo dell'invenzione ed il nome e l'indirizzo di residenza del richiedente. In poche righe si deve riassumere il trovato che si vuole brevettare.

---

<sup>1</sup> decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33  
art. 21 – descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto  
art. 22 – domanda di brevetto

Il riassunto deve descrivere in forma sintetica il trovato nei tratti salienti: il settore tecnologico, il problema tecnico, i caratteri essenziali della soluzione e l'uso finale.

### 3. Descrizione

Redatta in lingua italiana, corretta e tecnicamente appropriata, deve contenere tutti i particolari necessari per poter realizzare l'invenzione. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine di due mesi.

E' facoltà del richiedente allegare, oltre al testo della descrizione in italiano, anche la traduzione in inglese.

La descrizione deve:

- indicare i dati anagrafici del richiedente
- specificare il campo della tecnica a cui fa riferimento (*es. la presente invenzione si riferisce ad un sistema di conservazione per alimenti*);
- indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
- esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi (*occorre specificare quali sono i dispositivi o strumenti, conosciuti o comunque in uso, aventi lo stesso scopo, e gli inconvenienti che essi comportano ed a cui si intende ovviare con l'invenzione*);
- descrivere brevemente gli eventuali disegni;
- descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti (*nel caso in cui si tratti di macchine, occorrerà indicare come esse sono costituite e quale è il loro funzionamento. Trattandosi di nuovi prodotti, occorrerà indicarne la composizione ed i caratteri dopo aver specificato il procedimento di produzione*);
- indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.

Nella descrizione non possono essere inclusi disegni, ma solo formule grafiche, chimiche o matematiche.

Le indicazioni di pesi e misure devono essere date valendosi del sistema metrico decimale e le temperature devono essere espresse in gradi centigradi.

**ATTENZIONE:** *nel caso di omessa presentazione della descrizione del trovato, la domanda di brevetto per invenzione industriale è irricevibile.*

#### 4. Rivendicazioni

Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede la protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione pur mantenendo la numerazione successiva a quella della descrizione secondo le seguenti formalità:

- devono essere indicate con numeri arabi consecutive;
- la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
- le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione delle rivendicazione.
- Devono essere elencate "a cascata", cioè dalla più importante alla meno importante.

#### 5. Traduzione in inglese delle Rivendicazioni

Da redigersi come documento autonomo. Le pagine non devono essere conteggiate ai fini del pagamento del diritto di deposito.

La traduzione in inglese delle rivendicazioni è il documento su cui si basa l'Ufficio Europeo dei Brevetti per rilasciare il rapporto di ricerca, pertanto tale traduzione deve essere quanto più possibile appropriata e tecnicamente corretta.

La presentazione della domanda di brevetto, priva della traduzione in inglese delle rivendicazioni, comporta il versamento di € 200 per i diritti di ricerca, affinché alla traduzione provveda l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca, al momento del deposito della domanda, è inteso come **riserva** di invio della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della domanda di brevetto.

La tassa di ricerca è rimborsata soltanto se la domanda non è stata oggetto di invio all'Ufficio europeo dei brevetti, da parte dell'UIBM, per la produzione del rapporto di ricerca.

#### 6. Disegni

I disegni devono essere eseguiti a linee di inchiostro di colore scuro su fogli di carta bianca resistente e non brillante formato A4 (cm 21x29,7), lasciando un margine di almeno 2 cm su ogni lato. Ogni tavola deve essere numerata progressivamente. Eventuali numeri o lettere inserite nei disegni per contraddistinguere le varie parti del trovato, devono trovare corrispondenza con quanto specificato nella descrizione.

## **7. Lettera d'incarico <sup>2</sup>**

o Procura o Riferimento a Procura Generale, sono necessari quando sia nominato un mandatario.

---

<sup>2</sup> Decreto Legislativo n. 30/2005 (codice della proprietà industriale)  
art. 201 - Rappresentanza

1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.
2. La nomina di uno o più mandatarî, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.
3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.
4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatarî iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.
6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

### *Esenzione dal bollo*

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha esentato dal bollo le istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali. L'imposta di bollo è comunque dovuta per le copie dichiarate conformi.

### *Esenzione dai diritti di deposito*

Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione, le Università, le Amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le Amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. Per ottenere tale esenzione, i soggetti sopra citati devono indicare nella domanda di brevetto il loro codice fiscale.

**2.5 COSTI PER IL DEPOSITO  
DI UNA DOMANDA DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE**

<b>Diritti di Segreteria</b>	
<b>40,00</b>	deposito in formato cartaceo
<b>3,00</b>	per la copia autentica del verbale di deposito ( <i>eventuale, su richiesta</i> )
<b>Marche da Bollo</b>	
<b>16,00 (n.2)</b>	in caso di richiesta di copia autentica del verbale di deposito
<b>Diritti di Deposito<sup>3</sup></b>	
<b>120,00</b>	in formato cartaceo - descrizione, riassunto e tavole di disegno – se non superano le 10 pagine
<b>160,00</b>	in formato cartaceo - descrizione, riassunto e tavole di disegno – se superano le 10 pagine, ma non le 20 pagine
<b>400,00</b>	in formato cartaceo - descrizione, riassunto e tavole di disegno – se superano le 20 pagine, ma non le 50 pagine
<b>600,00</b>	in formato cartaceo - descrizione, riassunto e tavole di disegno – se superano le 50 pagine
<b>45,00</b>	per ogni rivendicazione oltre la decima
<b>200,00</b>	<b>per la ricerca</b> (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)

I **diritti di segreteria** per la Camera di Commercio vanno pagati contestualmente al deposito.

I **diritti di deposito** vanno pagati **successivamente al deposito** utilizzando il modello **F24** precompilato intestato all' **Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara** consegnato dall'ufficiale rogante della Camera di commercio. La **data del deposito della domanda decorrerà a partire dalla data del pagamento effettuato.**

<sup>3</sup> Decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello Sviluppo Economico -- Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli

## 2.6 DIRITTI PER MANTENERE IN VITA IL BREVETTO

<b>60,00</b>	quinto anno
<b>90,00</b>	sesto anno
<b>120,00</b>	settimo anno
<b>170,00</b>	ottavo anno
<b>200,00</b>	nono anno
<b>230,00</b>	decimo anno
<b>310,00</b>	undicesimo anno
<b>410,00</b>	dodicesimo anno
<b>530,00</b>	tredicesimo anno
<b>600,00</b>	quattordicesimo anno
<b>650,00</b>	quindicesimo anno e successivi fino al ventesimo
<b>100,00</b>	<b>diritti di mora</b> per il ritardo nel pagamento (entro il semestre successivo alla scadenza)

La durata del brevetto di invenzione industriale è di 20 anni, a condizione che vengano pagati regolarmente i diritti annuali. In Italia tali diritti devono essere corrisposti a partire dal 5° anno. Se non vengono pagati il brevetto decade <sup>4</sup>.

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita deve essere effettuato anticipatamente, entro l'ultimo giorno utile del mese corrispondente *a quello in cui è stata depositata la domanda*. Trascorso detto periodo il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione del corrispondente diritto di mora. Il pagamento è altresì, ammesso entro il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto, ovvero nei sei mesi successivi dietro corresponsione della mora, per i diritti eventualmente maturati fino a tale momento.

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali se riferiti allo stesso brevetto.

Il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita del brevetto deve essere effettuato su modulo F24 intestato **Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara**.

La ricevuta di pagamento deve essere conservata dal richiedente.

*Con circolare n.589/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che una copia della ricevuta attestante il pagamento dei diritti relativi al mantenimento in vita non deve essere più consegnata alla Camera di Commercio.*

<sup>4</sup> Decreto legislativo, n. 30/2005, art. 75: decadenza per mancato pagamento dei diritti.